



CITTÀ di VILLORBA

(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

entrato in vigore il 29 dicembre 2012

Approvato con deliberazione di C.C. n. 75 del 19.11.2012

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

ARTICOLO 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, con i termini che seguono si indica:

Titolare: il Comune di Villorba competente a disporre l'adozione di impianto di videosorveglianza ai sensi del presente regolamento e ad indicare le finalità e le modalità operative relative al predetto impianto;

Responsabile: persona fisica individuata nella persona del Comandante della Polizia Locale del Comune;

Incaricato: persona fisica atta a realizzare una qualsivoglia operazione di trattamento;

Interessato: persona fisica, giuridica, ente o associazione cui appartengono i dati personali raccolti per il tramite dell'impianto di videosorveglianza.

ARTICOLO 2

Titolare del trattamento

1. Titolare del trattamento dei dati effettuato mediante il sistema di videosorveglianza, ai sensi dell'art. 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è il Comune di Villorba, legalmente rappresentato a tutti gli effetti dal Sindaco pro-tempore.

2. Il trattamento posto in essere dal Titolare, ha lo scopo di:

- a) tutelare il patrimonio;
- b) tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 11/2009;
- c) accertare violazione a leggi e regolamenti;
- d) identificare luoghi esposti ad alta intensità di traffico al fine di intervenire prontamente per il rilievo di sinistri e per prevenire e/o intervenire su ingorghi o blocchi del traffico stesso, e controllo degli accessi;
- e) prevenire atti vandalici e più in generale qualunque violazione a leggi o regolamenti;
- f) rilevare infrazioni al Codice della strada tramite apparecchiature debitamente omologate.

3. Le predette finalità sono raggiunte nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo n. 196/2003, ed in particolare tenuto conto di tutta la normativa sovraordinata nella materia.

ARTICOLO 3

Responsabile del Trattamento

1. Responsabile del trattamento è il Comandante di Polizia Locale.

2. E' onere del Responsabile:

- a) individuare e nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le idonee istruzioni;
- b) adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate dal titolare del trattamento; evadere tempestivamente tutte le richieste e gli eventuali reclami degli interessati entro 15 giorni decorrenti dalla ricezione delle istanze di cui all'art. 7 decreto legislativo n. 196/2003;
- c) evadere le richieste di informazioni eventualmente pervenute da parte dell'Autorità garante in materia di protezione dei dati personali, nei termini e secondo le modalità contenute nelle richieste;
- d) comunicare al Titolare del trattamento eventuali nuovi trattamenti da intraprendere;

- e) provvedere a supervisionare le procedure di cancellazione/distruzione dati raccolti per il tramite di sistemi di videosorveglianza, nel caso in cui venga meno lo scopo del trattamento ed il relativo obbligo di conservazione;
- f) ogni ed altra qualsivoglia attività espressamente delegata dal Titolare.

ARTICOLO 4 ***Incaricati del Trattamento***

1. Incaricati del trattamento sono tutti gli operatori che possono trovarsi nella necessità di effettuare, in via principale o residuale, un trattamento dati derivanti dalla raccolta di immagini effettuate per il tramite della videosorveglianza. Essi sono individuati dal Responsabile del trattamento.
2. L'incaricato del trattamento ha l'obbligo di:
 - a) trattare tutti i dati personali di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni attribuitegli, in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) effettuare la raccolta, l'elaborazione, la registrazione dei dati personali effettuata per il tramite dell'impianto di videosorveglianza, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni e nei limiti delle finalità di cui all'articolo 2 del presente regolamento;
 - c) accedere ai dati per il tramite di credenziali di autenticazione nel rispetto delle misure di sicurezza.

ARTICOLO 5 ***Modalità di Trattamento***

1. I dati personali oggetto del trattamento di cui al presente regolamento, dovranno essere:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - raccolti e utilizzati limitatamente alle finalità di cui all'articolo 2;
 - conservati al massimo 7 gg., salvo le deroghe espresse dell'art. 6 del D.L. 11/2009, decorrenti dalla raccolta, tenuto conto delle finalità da perseguire.

ARTICOLO 6 ***Ambienti di posizionamento delle telecamere***

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 7 del decreto legge 11/2009, per la tutela della sicurezza urbana le telecamere possono essere posizionate in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

ARTICOLO 7 ***Risoluzioni della ripresa***

1. La risoluzione della ripresa è bassa nel caso di posizionamento delle telecamere atte a verificare: traffico, ingorghi, esondazioni, ecc..
2. La risoluzione della ripresa può essere alta nel caso di posizionamento delle telecamere atte a tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 6 del D.L.11/2009.

ARTICOLO 8 ***Accesso ai dati***

1. I dati oggetto di trattamento sono custoditi su un server collocato all'interno di un locale adeguatamente attrezzato e chiuso a chiave per impedire accessi non autorizzati.
2. L'accesso al sistema è protetto da password su più livelli. In particolare:

- Password di amministratore che consente l'assegnazione delle autorizzazioni e delle autenticazioni a disposizione unicamente del Responsabile del trattamento.
- Password di accesso alle registrazioni che consente la visualizzazione delle immagini registrate a disposizione del Responsabile e degli Incaricati del trattamento.
- Password di accesso alle funzioni di visualizzazione ed operatività del sistema a disposizione del Responsabile e degli Incaricati del trattamento.

ARTICOLO 9

Obbligo di segnalazione delle telecamere

1. Tenuto conto degli obblighi di legge vigenti, il Responsabile del trattamento attua tutte le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 13 decreto legislativo n. 196/2003, tenuto conto delle deroghe espressamente previste dal Codice della Strada, mediante apposizione di apposita cartellonistica in prossimità delle aree interessate alla videosorveglianza.
2. In particolare in attuazione del decreto legislativo n. 196/2003, è fatto obbligo di segnalare mediante simbolo visivo la ripresa in atto (telecamera stilizzata), unitamente all'indicazione ben visibile di "Area videosorvegliata", e dell'indicazione del Titolare e della finalità del trattamento.

ARTICOLO 10

Informativa

1. L'informativa esaustiva inerente il trattamento dati posto in essere dal titolare, è collocata presso il Comando di Polizia Locale di Villorba.
2. L'informativa contiene le seguenti informazioni:
 - a) espressa indicazione del Titolare del trattamento;
 - b) espressa indicazione del Responsabile del trattamento;
 - c) finalità del trattamento;
 - d) modalità del trattamento;
 - e) diritti esercitabili dall'interessato;
 - f) modalità di esercizio dei diritti da parte dell'interessato;
 - g) indicazione delle classi omogenee che effettuano il trattamento in qualità di incaricati;
 - h) indicazione di eventuali operazioni di comunicazione;
 - i) termini di conservazione delle immagini se registrate.

ARTICOLO 11

Esercizio del diritto di accesso

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
3. I diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003 sono esercitabili con richiesta rivolta senza formalità al Titolare o al Responsabile del trattamento, anche per il tramite di un incaricato, alla quale deve essere fornito idoneo riscontro senza ritardo. La richiesta deve essere chiara, circostanziata e finalizzata a far valere il proprio diritto.

ARTICOLO 12

Comunicazione e diffusione dati

1. La comunicazione dei dati può avvenire solo ed esclusivamente qualora sia prevista da legge o regolamento apposito.

2. E' vietato effettuare la diffusione dei dati raccolti mediante impianti di videosorveglianza salvo qualora il dato sia anonimo in quanto raccolto senza finalità.

ARTICOLO 13
Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

ARTICOLO 14
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore in base alle disposizioni statutarie.